

Il percorso del migrante che approda nel territorio di Catania

Report dell'incontro tra **AREA DG Catania** e rappresentanti della **Comunità di Sant'Egidio** – Catania (Walter Cerreti, Angela Pascarella, Sebastiano Mignemi) e del **Centro Astalli** di Catania (avv. Riccardo Campochiaro).

Catania, febbraio 2018 - Iniziamo con l'evidenziare che ben oltre la metà dei migranti appena giunti in Italia chiede la protezione internazionale e, essendo indigente, chiede e ha diritto a fruire dell'accoglienza a cura dello Stato.

Trovare un dato univoco non è facile. Tuttavia nel 2017 risultano entrate in Italia 120.000 persone via mare e circa 130.000 sono state le richieste di asilo. È evidente che parte di esse sono state avanzate da persone giunte per altre vie (anche aeree, come succede per gli ucraini) o giunte nel corso 2016, ma la cui domanda è stata formalizzata nel 2017. Comunque nel 2015, su 10 migranti arrivati via mare, 5 chiedevano asilo; nel 2016, 7 su 10, nel 2017 la proporzione è nettamente più alta¹.

Nella provincia di Catania l'accoglienza si identifica in modo preponderante nella struttura del **CARA** (centro Accoglienza Richiedenti Asilo) **di Mineo**, e ciò a causa della sua elevatissima capienza. Ciò ha fatto sviluppare meno nella nostra provincia il **sistema SPRAR**, che comunque è presente con alcune realtà.

Quanto alla proporzione tra i due tipi di accoglienza a Catania, si può dire che in media vi sono (dato aggiornato a oggi) 2.700 ospiti nel CARA, mentre circa 970 nel sistema SPRAR (dei quali 780 adulti e altri Minori Stranieri non Accompagnati, anche non richiedenti asilo).

Il sistema SPRAR, a livello nazionale, ha visto aumentare negli ultimi tempi la propria capacità da 3.000 (nel 2012) a 26.000 posti circa (dal sito SPRAR.it risultano 31.270 beneficiari). È un buon segnale, poiché in tali strutture, qualificate come di "seconda accoglienza, i migranti sono seguiti nettamente meglio che nel CARA.

Va però osservato che nel 2017 di fatto il sistema SPRAR tende ad accogliere in primis e quasi esclusivamente (oltre ai soggetti vulnerabili), soltanto titolari di protezione, dando priorità a chi ha ricevuto lo status di rifugiato, mentre negli anni precedenti – in ragione dei numeri più contenuti - erano accolti anche i ricorrenti.

In generale, il CARA, come i CAS, sono strutture di prima accoglienza. Tuttavia, per il protrarsi dei tempi di evasione delle procedure di protezione, l'esigenza di offrire opportunità di integrazione (tirocini formativi, corsi di lingua, forme di socialità, etc.) tende a essere predisposta, sia pure con notevoli limiti, cui si accennerà, anche nei CARA (molto meno dei CAS, caratterizzati da una dimensione organizzativa molto meno strutturata: si può trattare di appartamenti privati, di hotel, etc.).

Quindi per i ricorrenti il CARA di Mineo rimane l'unica possibilità di accoglienza. Tuttavia, a causa dei tempi lunghi di definizione della domanda di protezione, chi è ricor-

¹ Nel 2017 le domande di asilo presentate sono state 130.180, in crescita del 5,3% rispetto alle 123.600 del 2016 e del 55% rispetto alle 83.970 del 2015, fonte: Sole 24 Ore (<http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-02-05/nel-2017-diminuiscono-sbarchi-ma-aumentano-domande-asilo-181534.shtml?uuid=AEId0ruD>).

rente, ove decida di dimettersi volontariamente dal CARA, perché alla ricerca di una opportunità di lavoro, esce definitivamente dal sistema di accoglienza.

In provincia di Catania non ci sono **CAS** (Centri Accoglienza Straordinari). In verità per i numeri e la loro diffusione in altre parti del territorio nazionale, i CAS non rappresentino una struttura "straordinaria", ma la soluzione tipica nella prima accoglienza. Di seguito uno specchietto tratto da <http://www.vita.it/it/article/2018/01/11/ecco-i-punti-critici-dellaccoglienza-migranti/145601/>):

		CAS	HOTSPOT	PRIMA ACCOGLIENZA	SPRAR	TOTALE
01/12/2016	Totale nazionale	137.214	1.083	14.802	23.158	176.257
01/12/2017	Totali nazionale	151.239	352	10.669	24.573	186.833
	differenza	14.025	-731	-4.133	1.415	10.576
	percentuale	10,22%	-67,50%	-27,92%	6,11%	6,00%

Di seguito si tratteranno i tratti essenziali del **percorso dei migranti** appena giunti. In occasione della primissima identificazione con EURODAC i migranti formulano una prima manifestazione di interesse per la richiesta di protezione internazionale.

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs 25/08 (inserito dall'art. 25, co 1, lett. S, n.1) del D. Lgs. 142/2015) la formalizzazione della **richiesta di protezione internazionale** (c.d. modello "C 3") avviene *entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione ovvero 6 giorni lavorativi nel caso in cui la volontà è manifestata all'Ufficio di polizia di frontiera. I termini sono prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti.*

Nella realtà i migranti, collocati nei vari centri del territorio nazionale, formalizzano la richiesta secondo il modulo C3 in 1/3 mesi circa, a seconda della consistenza dei flussi. Questa è la tempistica registrata con riferimento a coloro che restano in provincia di Catania (al CARA o in altre strutture).

Entro i successivi 3/6 mesi (nel 2017 i tempi si sono effettivamente ridotti fino al rispetto pieno del termine di legge) si svolge l'audizione davanti alla Commissione territoriale. Nei primi 6 mesi dalla domanda si fruisce del permesso di soggiorno temporaneo per richiedenti asilo, che dà anche titolo a lavorare (decorso 60 giorni dal C3, se il procedimento in esame non si è concluso ed il ritardo non è attribuito al richiedente: art. 22, comma 1, D. Lgs 142/2015). Se l'audizione tarda rispetto al previsto semestre, il permesso temporaneo viene rinnovato.

La Commissione territoriale decide entro tre giorni dall'audizione (L'articolo 27 D. Lgs. 25/2008 prevede che *La Commissione territoriale provvede al colloquio con il richiedente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e decide entro i tre giorni fe-*

riali successivi. I successivi commi prevedono possibili proroghe, per cui i 3 giorni possono diventare 6 mesi o 15 mesi. A Catania il termine per la decisione viene tendenzialmente rispettato, non anche quello per lo svolgimento dell'audizione. Purtroppo il provvedimento adottato dalla Commissione viene, invece, notificato al richiedente dopo vari mesi dalla decisione (nel 2017 tra i 2 e i 7 mesi), termine che realmente rileva ai fini delle impugnazioni.

In caso di riconoscimento di una forma di protezione, per i migranti che risiedono fuori dal CARA tra il provvedimento e il ritiro in Questura del permesso di soggiorno conseguenziale al titolo acquisito passa un notevole arco di tempo nell'ordine di alcuni mesi². La Questura dà appuntamento al migrante per il ritiro del titolo. Invece agli ospiti del CARA la ricevuta del permesso per rifugiato/sussidiaria/umanitaria viene rilasciata entro circa un mese dalla notifica del relativo provvedimento della Commissione, che viene comunque notificato all'ospite dalla stessa Questura – sezione CARA Mineo. Durante questo tempo i migranti continuano a permanere nel sistema CARA o SPRAR con rinnovo del permesso per richiedente protezione, ma è un 'tempo morto' che si potrebbe accorciare.

Il Centro Astalli, insieme ad ASGI e ARCI Catania, aderendo a un'azione promossa da Border Line Sicilia e Openeurope, ha chiesto un tavolo tecnico presso il Consiglio Territoriale dell'Immigrazione in Prefettura - con la partecipazione della Questura sul punto, ma ciò non si è ancora attuato.

Per sei mesi dal ritiro del nuovo titolo il migrante ha ancora titolo *ex lege* a usufruire dell'accoglienza nel sistema SPRAR, secondo le Linee guida del suddetto sistema, che a rigore non varrebbero per altri tipi di strutture, salva la estensione caso per caso³.

² Una delle cause della lentezza, soprattutto riguardo al rinnovo di permessi definitivi è imputabile alla verifica – che la Questura opera – in ordine alla residenza del migrante.

³ Si riporta l'esempio di una richiesta, esitata positivamente, di ripristino delle misure di accoglienza, poi andata a buon fine. Vi si argomenta che: "...ai sensi dell'art. 35, comma 1 del D.M. 10 agosto 2016 "Il richiedente protezione internazionale accolto nello SPRAR ha diritto all'accoglienza fino alla notifica della decisione della Commissione territoriale. Dal momento della notifica del riconoscimento della protezione internazionale o della concessione della protezione umanitaria, il periodo di accoglienza previsto è di ulteriori sei mesi, fatte salve eventuali proroghe";

- che ai sensi del comma 3 del medesimo articolo "Il beneficiario che entra in accoglienza già titolare di protezione internazionale o umanitaria ha diritto all'accoglienza fino a sei mesi fatte salve eventuali proroghe";

- che ai sensi dell'articolo 36 del suddetto Decreto, "I tempi dell'accoglienza dei titolari di protezione internazionale o umanitaria possono essere prorogati, previa autorizzazione del Ministero dell'Interno per il tramite del Servizio centrale, per complessivi ulteriori sei mesi, ovvero per maggiori periodi temporali, secondo le effettive esigenze personali. La proroga è concessa per circostanze straordinarie, debitamente motivate, in relazione ai percorsi di integrazione avviati o a comprovati motivi di salute";

- che le sopraccitate norme sono applicabili agli ospiti dello SPRAR;

- che, ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del D. Lgs. 142/2015, "Il richiedente che ha formalizzato la domanda e che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso, con i familiari, alle misure di accoglienza del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)";

- che, ai sensi dell'articolo 9, comma 5 del suddetto Decreto Legislativo, "In caso di temporanea indisponibilità di posti nelle strutture di cui all'articolo 14, il richiedente rimane nei centri di cui al presente articolo, per il tempo strettamente necessario al trasferimento";

Il **CARA di Mineo** sconta una sorta di "peccato originale e radicale": la propria natura di struttura di grandissime dimensioni, profondamente isolata da qualsiasi contesto urbano e comunque da un tessuto socio-economico dinamico e sviluppato.

L'**integrazione socio-economica e culturale**, formalmente riservata a chi è già titolare di una forma di protezione, ma, che, dati i tempi lunghi della relativa procedura nel suo complesso, tende ad essere in qualche modo proposta anche a coloro i quali sono richiedenti puri, postulerebbe numeri circoscritti e un circondario capace di offrire opportunità ai migranti. Tutto ciò al CARA di Mineo manca.

L'offerta formativa culturale (es. lezioni di lingua italiana) è insufficiente, non riesce a raggiungere tutti. Le lezioni di italiano previste sono più o meno 2/3 ore a settimana, assolutamente poco per "formare" chi viene da contesti così distanti e non conosce la lingua, e la frequentazione è facoltativa.

Lo stesso spazio destinato ad attività formative è modesto e limitato rispetto alle potenziali esigenze.

Quanto all'inserimento lavorativo, i tirocini formativi (organizzati dal "Job center" del CARA) sono largamente insufficienti rispetto ai possibili bisogni della popolazione ospitata. Raggiungono pochissime persone, e non sono obbligatori né, in un contesto così dispersivo – come per le lezioni di lingua – vi è un particolare incentivo a frequentarli.

Perciò, secondo l'esperienza ormai consolidata, si può ragionevolmente dire che dopo un anno di permanenza nel CARA, al di là dell'ovvio acquisto della sicurezza per la propria vita e l'incolumità (rispetto a quanto patito nelle precedenti tappe del percorso migratorio), un migrante non ha fatto passi avanti rispetto al momento del primo approdo; anzi, sotto il profilo psicologico, non di rado si constata come abbia fatto passi indietro, avendo sviluppato sentimenti di disorientamento, alienazione e frustrazione per la propria sorte.

Tra i fattori di persistente isolamento vi è anche la mancanza di adeguati collegamenti con Catania. L'unico bus che collega Catania e Mineo non prevede fermate al CARA. Vi è solo un pullman predisposto dallo stesso CARA che *una volta la settimana* collega il CARA con Catania, ma ciò è palesemente insufficiente.

Tale carenza ha alimentato lo sviluppo di un peculiare settore lavorativo "in nero", quello dei tassisti abusivi, che fanno la spola tra il CARA e Catania (evidentemente una forma di trasporto separato per soli migranti).

Un settore che registra disfunzioni al CARA è costituito dallo "sportello legale", il cui costo è a carico dell'Ente Gestore, deputato a informare gli ospiti migranti su diritti e procedure attivabili e a prepararli alla formulazione della domanda e all'audizione dinanzi alla Commissione territoriale.

È composto da un team di avvocati di numero troppo irrisorio rispetto alle necessità.

- che ai sensi delle sopraccitate norme, il cittadino togolese in oggetto, ha diritto a presentare richiesta di inserimento presso un centro SPRAR o, in assenza di posti disponibili, ha diritto all'accoglienza presso il C.A.R.A. di Mineo, ove era in precedenza ospitato, con contestuale diritto a vedersi applicare le medesime disposizioni sulle misure di accoglienza previste per gli ospiti dei centri SPRAR, nel rispetto del principio di uguaglianza.

All'inizio fu chiesto a UNHCR e CRI di elaborare un elenco di legali specializzati (anche del Centro Astalli, ASGI, ARCI, Rete Antirazzista), ma a ciò non si è dato seguito.

Il relativo accredito viene rilasciato dalla Prefettura. Per potenziare il servizio, sarebbe opportuno una iniziativa incisiva del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Catania.

L'impossibilità di assicurare un servizio adeguato fa sì che i migranti non arrivino quasi mai preparati al colloquio con la Commissione (per es. non si rendono conto di quali elementi della loro storia individuale vanno valorizzare e finiscono, al contrario, per copiare storie diffuse da altri stranieri, etc.).

I migranti, non avendo nulla da fare, tendono a spendere il loro pocket money in beni di consumo.

In un certo senso si può dire che, mentre di solito è il territorio ricevente che fa la differenza nella capacità di accoglienza e di integrazione dei migranti, per il CARA di Mineo sono i migranti in sé, con il loro enorme numero e il loro essere veicolo diretto e indiretto di spesa e di investimenti, ad avere fatto la differenza, arricchendo un territorio altrimenti periferico e marginale (sono aumentati i supermercati, le scuole elementari non hanno chiuso grazie ai figli degli stranieri, etc.). ciò pare costituire una autentica distorsione rispetto a un rapporto equilibrato e ideale tra inclusione e territorio.

Sullo sfruttamento tramite caporalato la nuova legge 29 ottobre 2016 n. 199, la quale ha inasprito il reato di cui all'art. 603-bis c.p., ha avuto un discreto effetto deterrente sul territorio.

Quanto ad attività illecite dentro e attorno al CARA (possibile sfruttamento della prostituzione delle ospiti, ingressi abusivi di stranieri esterni mirate ad attività illegali), nonostante una presenza massiccia di forze dell'ordine, non esse non paiono del tutto debellate.

Circa l'assistenza sanitaria, gli ospiti del CARA non hanno la tessera sanitaria e non vi è la concezione del medico di base, ricevendo cure attraverso la presenza del presidio della Croce Rossa. Tutti i richiedenti asilo hanno diritto all'iscrizione anagrafica, al codice fiscale e all'iscrizione al SSN. Al CARA di recente si sono finalmente attivate le procedure per l'iscrizione anagrafica.

Non constano esservi stati progressi su codice fiscale e l'iscrizione al SSN. Visto l'elevato numero di "abitanti", sarebbe utile sviluppare almeno l'accompagnamento ai servizi del SSN attraverso i medici di base, necessario per il percorso d'integrazione. Chi esce dal CARA non sa nulla del SSN. Spesso l'unica via per curarsi è il Pronto soccorso o gli studi medici delle associazioni di volontariato.

Venendo al **sistema SPRAR**, le esperienze nel territorio sono molto diversificate. Il loro successo dipende dalla serietà del progetto e dalla professionalità e correttezza dell'ente gestore (di solito una cooperativa) sia verso il soggetto pubblico che eroga le risorse sia verso i migranti accolti. Di solito, un tessuto socio-economico relativamente piccolo e sano genera buone esperienze, mentre territori più degradati generano esperienze negative.

La vigilanza sui progetti SPRAR (censiti nel sito del Ministero dell'Interno) spetta al Comune coinvolto. Le visite però paiono sporadiche (spesso una sola visita annuale).

Ricorsi giurisdizionali - A seguito di provvedimento di diniego il richiedente può avanzare ricorso al tribunale. Il ricorso può essere presentato anche avverso il riconoscimento della protezione umanitaria e sussidiaria (*minus* rispetto allo status di rifugiato), e, quando ciò avviene, il ricorrente, nonostante sia titolare di una protezione, ha diritto a rimanere in accoglienza in quanto, appunto, "ricorrente".

La presentazione del ricorso, sospende automaticamente la esecutività del diniego⁴ e dà titolo a un ulteriore periodo di 6 mesi di permesso di soggiorno temporaneo. Tuttavia la decisione, fino a tempi recenti, non è riuscita a intervenire in tempo utile, per cui il titolo viene rinnovato fino alla decisione del tribunale. Se la decisione è negativa e si fa appello (per i proc. incardinati in tribunale prima del 17.8.2017), il permesso si rinnova ancora fino alla definizione del procedimento⁵.

Oggi la tempistica del primo grado giurisdizionale a Catania è migliorata, grazie all'innesto di un giudice assegnato in via esclusiva a tale ruolo (in virtù delle applica-

⁴ Fanno eccezione alcune ipotesi in cui la sospensione deve essere concessa dal Giudice su richiesta del difensore. Sono i casi previsti dall'art. 35-bis, co 3 D. lvo 25/2008, secondo cui: *La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto:*

a) da parte di un soggetto nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale;

c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis);

d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera c.)

⁵ Così si è espressa la Corte di Cassazione sul punto (Ordinanza VI sez. Civile, n° 18737/2017, pubblicata il 27 luglio 2017. La Corte di Cassazione risolve i numerosi dubbi relativi alla sospensione del provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale emesso dal Tribunale ma, anche, della sentenza emessa dalla Corte d'Appello all'esito del secondo grado di giudizio. Il Supremo Collegio, in relazione ad un provvedimento di rigetto dell'istanza di annullamento di un decreto di espulsione emesso da un Giudice di Pace, ha affermato che: *"La questione posta col ricorso va risolta avuto riguardo al rilievo che nella specie la sospensione del provvedimento impugnato è disposta non con provvedimento giudiziale, nel qual caso si sarebbe potuto plausibilmente ritenere la durata limitata al grado di giudizio nell'ambito del quale la stessa era stata disposta, ma è direttamente prevista dalla legge (art. 19, comma 4, d.lgs. 150/2011, come modificato dall'art.27, comma 1, lett.c) del d.lgs. 142/2015), che non stabilisce quando cessi, per cui deve concludersi nel senso di ritenere la cessazione alla fine dell'intero giudizio, e quindi col passaggio in giudicato. In origine, l'art.35 del d.lgs. 25/2008 al comma 6 prevedeva che il reclamo (era in allora prevista questa forma processuale dell'impugnazione, non l'appello) non aveva effetto sospensivo, ma che la sospensione potesse essere chiesta alla Corte d'appello; detta previsione è stata soppressa dal d.lgs. 150/2011, che all'art.19 ha previsto l'applicazione del rito sommario di primo grado, con conseguente assoggettamento dell'ordinanza del Tribunale ad appello, secondo la regola generale di cui all'art.702 quater cod. proc.civ. La cessazione dell'effetto sospensivo in caso di rigetto del ricorso "con decreto, anche non definitivo" del Tribunale è stata invece espressamente prevista dal d.l. 13/2017, convertito nella legge 46/2017 (all'art. 35 bis del d.lgs. 25/2008, al comma 13, introdotto dall'art.6, comma 1, lett.g) del d.l cit) e tale espressa previsione conferma la tesi che prima la cessazione non si verificava. E del resto, se la sospensione non si protraesse anche in grado d'appello e di cassazione, non avrebbe molto senso la previsione di termini entro cui definire il giudizio stesso sia in appello che in cassazione"*

zioni extra-distrettuali, ai sensi dell'art. 18-ter del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83 come convertito nella legge 6 agosto 2015 n. 132).

L'udienza relativa ai ricorsi con il nuovo rito, presentati dopo il 17.8.2017 (per i quali la legge prevede la decisione in quattro mesi) è attualmente fissata a circa 6 mesi. Resta però un notevole arretrato di procedimenti incardinati con il vecchio rito (I ricorsi presentati prima della riforma di cui al D.L. 17 febbraio 2017 n. 13, convertito nella L. 13 aprile 2017 n. 46), non assunti in riserva, sono assegnati ai GOT, che talvolta fissano l'udienza in tempi ben più lunghi. Talvolta sono assai lunghi anche i tempi di evasione della relativa decisione (si è arrivati, in casi limite, a tre anni dall'assunzione della riserva).

Il trend dell'ultimo periodo si può dire positivo, anche se talvolta la qualità della decisione (fondamentale rispetto a decisioni riguardanti il destino delle persone interessate) risente della necessità di fare fronte ai grandi numeri (per es. si rileva una certa tendenza a prendere decisioni uniformi e standardizzate per Paese di provenienza, a prescindere dai casi individuali).

Per la fase di appello (fino a quando non saranno smaltite le relative procedure attivate prima del 17.8.2017) a Catania i tempi sono assai più lunghi e lenti (celebrata la prima udienza, indicata dalla parte in sede di ricorso stesso, la Corte rinvia a circa 2 anni / 2 anni e mezzo la precisazione delle conclusioni). La grande mole di ricorsi incardinati prima del 17.8.2017 renderà ancora modesto, per un certo non breve periodo, l'impatto della abolizione del grado di appello⁶.

In genere i migranti dopo il primo grado di giudizio (tribunale), in caso di diniego tendono comunque ad andare via dal CARA, per tentare di trovare lavoro e sistemazione altrove.

Ciò implica che, se la domanda di protezione, al termine di questo lungo iter (durante il quale non si è offerto molto al migrante ai fini della sua integrazione socio-economica e culturale), viene denegata in via definitiva, spesso è difficile rintracciare il migrante per eseguirne espulsione e rimpatrio, perché nel frattempo se ne è persa traccia.

La protezione umanitaria non è riconosciuta in tutti i Paesi della UE. Tuttavia, il permesso umanitario, una volta conseguito (dal Questore in primo grado ovvero dal Tribunale o dalla Corte di Appello), permette di uscire legalmente dall'Italia sia pure transitoriamente (per un periodo massimo di 3 mesi, senza possibilità di lavorare all'estero).

⁶ Vale citare come es. la **Corte di Appello di Brescia**, la cui relazione di inaugurazione dell'A.G. 2018 contiene puntuali riflessioni su tali dati. Vi si legge che il maggior numero di sopravvenienze in Corte di Appello (nel periodo giugno 2016 - giugno 2017) è costituito proprio dalla materia della protezione internazionale; le sopravvenienze sono passate da **372** a **796** (più del doppio). Inoltre, vi si nota che l'aumento del carico di tale materia ha nettamente modificato il tasso medio di impugnazione delle sentenze pronunciate dai Tribunali del distretto. Tale tasso nel periodo di riferimento è del **25,96%**, rispetto al 14,47% dell'anno precedente. L'aumento trova causa proprio nell'elevatissimo tasso di appello delle cause in materia di protezione internazionale che vengono impuginate nel **60 %** dei casi, anche in ragione dell'effetto sospensivo dei provvedimenti di espulsione o rimpatrio in pendenza di causa, oltre che in una certa misura dal patrocinio a spese dello Stato (relazione di inaugurazione del Presidente della Corte di Appello di Brescia, pag. 19, 41 e 61).

Non di rado i migranti usano il permesso umanitario proprio per potere finalmente trasferirsi all'estero (senza detto permesso verrebbero ritrasferiti in Italia). Per questo lo si potrebbe definire una sorta di corridoio umanitario.

Lo stesso vale anche per la protezione sussidiaria.

Solo lo status di rifugiato permette di prendere residenza definitiva in un altro Paese e, quindi, di lavorare, ma il rinnovo del permesso consequenziale è sempre a carico dello Stato che lo ha rilasciato.

Una proposta ragionevole, che alleggerirebbe il peso dell'Italia come Stato di primo approdo della maggior parte dei migranti della UE e dunque come responsabile della maggior parte delle procedure di protezione, può consistere nell'adottare misure volte a permettere la circolazione dei titoli di soggiorno ottenuti in un Paese della UE, estendendone la durata, autorizzando anche lo svolgimento di attività lavorativa (il vero scopo di chi va all'estero), legittimandone il rinnovo anche nel paese di destinazione e la conversione in permesso di lavoro stesso.

La presenza di una fattispecie di protezione residuale dai connotati ampi e fluidi, come la umanitaria (per la quale rileva anche il percorso di inclusione socio economica sviluppato dal richiedente durante la permanenza nello Stato di accoglienza), può rendere modesto il potenziale impatto della nuova disposizione (art. 35-*bis* del d.lgs 25/2008, introdotto dall'art. 6 della legge n. 46/2017), volta a scongiurare i ricorsi giurisdizionali manifestamente infondati e pretestuosi, perché comunque la mutevolezza delle condizioni di riconoscimento nel tempo e la possibilità di conseguire, in via residuale, la protezione umanitaria rendono quasi sempre proficuo e utile il ricorso.

Una peculiare e grave disfunzione del sistema è costituita dalla interruzione del percorso di integrazione che – con maggiore successo che con gli adulti – si riesce a svolgere con i **minori stranieri non accompagnati** collocati nel sistema SPRAR.

Essi infatti vengono inseriti nel sistema scolastico (le ex c.d. scuole serali pubbliche, quelle una volta frequentate da lavoratori), che frequentano con regolarità e al contempo sono inseriti in comunità dove spesso vengono seguiti, ma al raggiungimento dei 18 anni passano automaticamente al CARA di Mineo, così finendo per interrompere la scuola e immettersi in modo traumatico in un contesto straniante.

La rapidità di questo passaggio nasce anche dal fatto che fino ai 18 anni il loro mantenimento è a carico del Comune ospitante (che viene rifiuto da fondi ministeriali), che, una volta sollevato legalmente da tale impegno economico, non mette a disposizione ulteriori risorse proprie per il mantenimento del giovane.

La soluzione proposta è l'estensione dell'accoglienza nelle strutture per minori fino al completamento del ciclo scolastico in corso.

Report a cura di Riccardo Campochiaro, Walter Cerreti e Simona Ragazzi